Interrogazione n. 968

presentata in data 4 marzo 2020 a iniziativa del Consigliere Giorgini

"Comunanza. Acquisti Immobili per terremotati e CAS"

a risposta orale

Visto che:

- con l'ordinanza n. 614 del 12 novembre 2019 del capo della protezione civile "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016" sono stati rimodulati i metodi per l'assegnazione del CAS (Contributo Autonoma Sistemazione);
- il comma 8 dell'art. 1 afferma: "I Comuni possono assegnare SAE e unità immobiliari acquisite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 o realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile resesi disponibili a nuclei familiari assegnatari del CAS in luogo del CAS o di altre forme di assistenza alloggiativa di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 394/2016";
- con la nuova ordinanza della Protezione Civile il terremotato deve dimostrare, per vedersi riconosciuto il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS): che ha dimorato per
 un tempo non inferiore ai 12 mesi in una "abitazione principale, abituale e continuativa,
 senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti";

Considerato che:

- l'ERAP Marche ha acquistato, o è in procinto di acquistare, circa 270 alloggi da destinare agli sfollati, per una spesa totale di circa 33 milioni di euro;
- l'acquisto di alloggi, è una misura alternativa alle SAE nata con l'obiettivo di garantire alle famiglie colpite dal sisma una soluzione abitativa decente in tempi rapidi tramite il reperimento sul libero mercato di alloggi già disponibili o da ultimare entro 3 mesi dalla data di adozione dell'atto formale di adesione all'acquisto da parte dell'ERAP;
- con decreto del Direttore ERAP Marche n. 434/DIR del 23/10/2018, si autorizzava il responsabile del Servizio Amministrativo del Presidio di Ascoli Piceno, all'acquisto, con stipula del contratto definitivo, di 12 unità abitative e n.12 unità residenziali (autorimesse) nel comune di Comunanza, Via dell'Amicizia, per una spesa totale di 1.923.293,23 €;
- i terremotati che scelgono di andare negli appartamenti acquistati dall'ERAP, messi a disposizione con lo scopo di ridurre i continui esborsi del CAS, si devono caricare dei costi riguardanti gli allacci delle utenze, delle spese condominiali e in gran parte dei costi per arredare l'appartamento, quindi non sufficiente a coprire tutte le spese, in quanto il contributo massimo concesso è di 4.000€;

Rilevato che

- ci sono molte situazioni dove vi è poca convenienza economica (fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'ultima ordinanza) per rinunciare al CAS, soprattutto per chi ha perso tutto, a lasciare una abitazione in affitto e andare ad abitare in una abitazione dove occorre prima di tutto disporre di una certa liquidità;
- dopo il perfezionamento dell'acquisto dei 12 appartamenti da parte dell'ERAP Marche avvenuto il 23/10/2018, il sindaco di Comunanza ha comunicato agli sfollati l'avvenuta acquisizione degli immobili e ha chiesto la riconsegna entro 7 giorni del modulo di accettazione sottoscritto, specificando che la mancata riconsegna di tale modulo corrispondeva alla non accettazione e quindi, secondo il sindaco, alla perdita del Contributo di Autonoma Sistemazione;
- non avendo ricevuto risposta da 7 famiglie di sfollati, il sindaco di Comunanza bloccava loro l'erogazione del CAS, oltre che avevano già perso completamente la casa, essendo in zona rossa con schede AEDES per danni di tipo "E o F";

Ritenuto che

- il sindaco non poteva sospendere un fondamentale contributo alla sopravvivenza di 7 famiglie sfollate perché l'ordinanza che chiariva determinati vuoti normativi e che dava al sindaco la possibilità di sospendere il CAS, è stata emanata dalla protezione Civile solo successivamente, cioè nel novembre 2019;
- gli appartamenti sono stati acquistati a prezzi superiori a quelli indicati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (OMI), che assume il metro quadrato di superficie catastale calcolato con riferimento al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 quale unità di misura della consistenza degli immobili;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale

- se la Regione Marche ha verificato la congruità dei costi sostenuti dall'ERAP Marche per l'acquisto degli appartamenti, tenuto conto della lor consistenza espressa in mq di superficie catastale e dei valori OMI correnti;
- 2. se sono state ridate le somme del CAS sospese e trattenute alle 7 famiglie sfollate;
- 3. se il sindaco aveva la facoltà di sospendere il CAS.